

COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA

PROVINCIA DI TERAMO

Verbale n. 16/2021

Oggetto: Parere su bilancio consolidato 2020.

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Moretta, Revisore unico dell'ente, nominato per il triennio 2021 – 2024 con delibera di C. C. n. 25 del 29 giugno 2021 immediatamente esecutiva, nell'esercizio delle funzioni di collaborazione, controllo e indirizzo, previste dall'art. 239 D. Lgs. 267/2000; esaminate, come trasmesse a mezzo PEC il 10 settembre 2021 pervenute in pari data, la deliberazione G. C. n. 74 del 10/09/2021 e la proposta di deliberazione C. C. n. 37 del 10/09/2021 corredata da alcuni allegati;

richiamato il proprio verbale n. 13/2021 nel quale, considerato che il revisore è parte attiva e proattiva del procedimento di analisi e controllo promanato dalla Corte dei conti, già nel verbale 7/2021 del 10 agosto 2021 si evidenziava:


“visto quanto segnalato dalla Corte di conti nel par. 9 riguardante le partecipate “Per tutte le società è previsto il mantenimento senza interventi di razionalizzazione. Si ricorda che l'atto di ricognizione, oltre che costituire un adempimento per l'Ente, esprime con esaustività l'esercizio dei doveri del socio a norma del Codice civile e delle regole di buona amministrazione, come indicato anche nella deliberazione della Sezione delle autonomie n. 19 del 2017”, per quanto attiene la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'ente ed i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate (ex articolo 11, comma 6, lettera j), Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118), preso atto dalla Nota informativa datata 24 marzo 2021 pubblicata sul sito istituzionale (Amministrazione trasparente, Bilanci, Bilancio preventivo e consuntivo, Rendiconto della gestione esercizio finanziario 2020) <<...alla data odierna solo il GAL... ha comunicato la propria situazione... dalla quale non si evincono debiti/crediti>>, osservato che la normativa prevede che la mancata riconciliazione di una o di tutte le partecipazioni detenute debba essere adeguatamente motivata, e comunque intervenire entro l'esercizio successivo, si reitera la richiesta dell'ultimo prospetto in atti dal quale evincere una riconciliazione congiunta ai sensi di legge, e di attivarsi attivamente per la cristallizzazione, formalizzazione e recupero delle somme a credito come risultanti dalle scritture contabili dell'ente, avendo cura di quantificare gli interessi moratori maturati e maturandi, dandone notizia all'organo di revisione.”;

rilevato che, ad oggi, sia la richiesta del 10 agosto u.s. che quella di integrazione documentale e/o rettifica del 16 settembre u.s. risulta inevasa, e, al di là e oltre l'inserimento o l'esclusione di una o più entità partecipate dall'area di consolidamento, l'obbligo ex articolo 11, comma 6, lettera j), Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118 ai fini della tutela degli equilibri non è superabile o aggirabile;

considerato che nella nota integrativa al bilancio consolidato, peraltro pervenuta solo in formato editabile, nulla viene esplicitato in merito alle rilevanti segnalate criticità;

che l'Ancrel, in particolare il gruppo di lavoro «Società partecipate, servizi pubblici», ha licenziato un documento guida per la formazione della relazione da parte dell'organo di revisione sul bilancio consolidato degli enti territoriali per l'esercizio 2020 che tiene conto della delibera n. 16 del 13 ottobre 2020, con cui la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha approvato le «Linee guida per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti territoriali sul bilancio consolidato 2019»;

che, nello specifico, l'organo di revisione ha il dovere di effettuare controlli in tema di:
Rettifiche di pre-consolidamento, ovvero



- verificare che siano state contabilizzate le rettifiche di pre-consolidamento indispensabili a rendere uniformi i bilanci da consolidare;
- verificare che siano state riportate in nota integrativa, in caso di rettifiche effettuate direttamente dall'Ente capogruppo, dovute al mancato rispetto delle direttive di consolidamento impartite dall'Ente stesso, i componenti del gruppo che hanno disatteso le direttive;
- verificare che tra le operazioni infragruppo elise risultano anche quelle riferibili ad operazioni nascenti da attività legate all'emergenza sanitaria (eventuali);

Verifiche dei saldi reciproci, ovvero

- verificare l'avvenuta asseverazione tra i crediti e i debiti reciproci di cui all'articolo 11, comma 6, lettera j) del Dlgs 118/2011 in sede di chiusura del Rendiconto della gestione dell'esercizio precedente a quello in corso (Delibera Sezione Autonomie n. 2/2016);
- in presenza di discordanze tra l'asseverazione e la verifica delle operazioni infragruppo (rilevate dagli organi competenti in sede di istruttoria), verificare che siano state indicate nella nota integrativa del bilancio consolidato le motivazioni di tali difformità contabili;

Contabilizzazione della partecipazione, ovvero

- verificare che il valore delle partecipazioni iscritte nel patrimonio dell'Ente capogruppo appartenenti al Gruppo Amministrazione Pubblica sia stato rilevato con il metodo del patrimonio netto già alla data del rendiconto dell'esercizio 2020;
- verificare che le differenze di consolidamento siano state opportunamente iscritte nel bilancio consolidato, in conformità a quanto disposto dal principio contabile;

che la Corte dei conti, che con deliberazione n. 265 del 24 giugno 2021, ha messo sotto esame particolare la gestione degli organismi partecipati dell'ente;

da verifiche effettuate, alcuni bilanci chiusi al 31.12.2020 di partecipate non risultano pubblicati/approvati sui rispettivi siti istituzionali, né sono disponibili tutti i verbali di approvazione;

per quanto attiene la Poliservice spa, ad esempio, l'OIV della società, nella Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe (Allegato 3 alla delibera ANAC n. 294/2021) datata 24 giugno 2021 e redatta in formato editabile, nella sezione "Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione" evidenzia "*Nel corso della rilevazione sono stati riscontrati aspetti critici.*" senza però esplicitare a quali criticità ci si riferisca, e di tale riscontro non viene data alcuna menzione nel documento ufficiale di attestazione rimesso in pari data (**All. 1**);

considerato che la componente politica e tecnica dell'ente locale è chiamata a far valere le proprie ragioni in sede di assemblea della partecipata pretendendo la trasmissione dei dati richiesti, e, in seconda battuta, l'organo di controllo che, oltre a vigilare, deve esprimersi attraverso la propria relazione sul bilancio consolidato, il parere sulle modalità di gestione dei servizi e il parere sul piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie laddove si modificano le modalità di gestione dei servizi;

segnalando quindi contestualmente all'organo consiliare ed al segretario comunale l'evidente violazione di cui all'articolo 11, comma 6, lettera j) del D. Lgs 118/2011, ed invitando tutti gli interessati ad attivarsi tempestivamente per risolvere la criticità e di motivare in maniera adeguata la mancata osservanza di norme cogenti;

si rimette motivato **PARERE NON FAVOREVOLE** alla proposta di delibera come sottoposta.

Torino di Sangro (CH), 27 settembre 2021

L'Organo di Revisione

Dott. Giuseppe Moretta

F.to digitalmente



COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA

PROVINCIA DI TERAMO

C.A.P. 64016 – tel. 0861/846511 – fax 0861/840203

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N°37/2021 CONSIGLIO COMUNALE

PARERI AI SENSI DELL'ART.49 DEL T.U. D. LGS. 18 AGOSTO 2000 N°267

OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2020 – APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In ordine alla proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere **FAVOREVOLE**

10/09/2021

Il Responsabile dell'Area Economico
Amministrativa
Dott. Andrea Luzi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

In ordine alla proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere **FAVOREVOLE**

li 10/09/2021

Il Responsabile di Ragioneria
(Dott. Andrea Luzi)